

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

(ART. 1, COMMI DAL 102 AL 110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199)

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22/04/2026)

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

ART. 3 – DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

ART. 4 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE

REGOLARIZZAZIONE OMESSI E PARZIALI VERSAMENTI E OMESSE E INFEDELI DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi o infedeli adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi o infedeli adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'IMU.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o parziale versamento del tributo (TARI, IMU) dovuto per le annualità dal 2021 al 2023;
- l'omessa o infedele dichiarazione IMU per gli anni dal 2021 al 2023;
- l'omessa o infedele dichiarazione TARI per gli anni dal 2021 al 2023;

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo. E' altresì esclusa dalle agevolazioni ai fini IMU la quota del tributo di competenza dello Stato.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento nei termini indicati, dell'importo dovuto a titolo di tributo, senza interessi e con l'applicazione della sanzione ridotta al 5% e con la presentazione della dichiarazione ove dovuta.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune **o al Concessionario o società in house**, la sua volontà di avvalersene, presentando entro **il termine perentorio del 30 giugno 2026** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune (**o concessionario o società in house**) mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica se intende dilazionare il pagamento e il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune (*o il concessionario* o società in house entro il **30 settembre 2026** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **30 ottobre 2026**;

b) ovvero, nel caso di importo rateizzato, è ammesso il versamento nel numero massimo di trantasei rate mensili, la prima di importo pari al 30% di quello dovuto per la prima annualità oggetto di definizione, con scadenza al **30 ottobre 2026** e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal **30 novembre 2026**;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi calcolati al tasso legale vigente.

4. **In caso di pagamento rateale la rata minima da versare non potrà essere inferiore a €. 100,00.**

5. Alla presenza di fabbricati di categoria D, per i quali è dovuta la quota IMU nei confronti dell'Erario, il debitore dovrà effettuare il versamento del tributo dovuto e non versato, con l'applicazione del ravvedimento operoso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

6. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa o rettificativa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

7. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune (*o il concessionario o società in house*) indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, **nonché della quota IMU di competenza dello Stato (fabbricati categoria D) il debitore decade dal beneficio**. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizione con l'applicazione delle sanzioni e interessi così come previsti dalla vigente normativa.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e **acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.**